



**Procedura selettiva interna per complessivi n. 2 posti, per le progressioni economiche ex articolo 53 del CCNL del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 21/02/2002, e successive modificazioni.**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l'istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

**VISTO** l'art.17 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

**VISTO** il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV);

**VISTO** lo Statuto dell'INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.266 del 14 novembre 2017;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 gennaio 2018;

**VISTO** il Piano Triennale delle Attività 2024-2026 adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INVALSI nella seduta del 30/11/2023 con Delibera n. 96;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice amministrazione digitale";

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 e s.m.i. per le parti compatibili;



**VISTO** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” così come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, per le parti compatibili;

**VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni”;

**VISTO** il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il Decreto Legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018;

**VISTO** il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. e, in particolare l’art. 23 “Progressioni economiche” come modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74;

**VISTO** l’articolo 53 del CCNL relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 21/02/2002;

**VISTI** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, oggi confluito nel comparto Istruzione e Ricerca, ed in particolare il citato art. 53, come integrato dall’art. 8, commi 3 e 6 del CCNL 7 aprile 2006, relativo al quadriennio normativo 2002-2005, nonché l’art. 4, comma 1, lettera b) del CCNL del 13 maggio 2009, nonché l’art. 90 del CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018;

**VISTA** la Delibera n. 17/2024 approvata dal Consiglio di amministrazione in data 28 febbraio 2024, relativa alla costituzione del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dipendente INVALSI inquadrato, rispettivamente, nei livelli professionali I-III e IV-VIII, anno 2023;

**VISTO** il verbale n. 3/2024 del 29 febbraio 2024, con cui il Collegio dei Revisori dei conti INVALSI ha certificato la costituzione del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dipendente INVALSI inquadrato, rispettivamente, nei livelli professionali I-III e IV-VIII, anno 2024;

**CONSIDERATO** che, in data 25 marzo 2024, le parti si sono riunite per la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo relativo ai criteri generali per le progressioni economiche del personale dipendente INVALSI inquadrato nei livelli professionali IV-VIII, per l’anno 2024;

**TENUTO CONTO** che, in data 18 aprile 2024, il Collegio dei Revisori dei conti, con e-mail prot. INVALSI n. 2350 del 18/04/2024, nelle more del primo incontro utile in programma, ha espresso parere favorevole all’ipotesi di contratto integrativo relativo ai criteri generali per le progressioni economiche del personale dipendente INVALSI inquadrato nei livelli professionali IV-VIII, per l’anno 2024;

**PRESO ATTO** che il Collegio dei Revisori dei conti, nel Verbale n. 6 del 15/05/2024, ha formalizzato



il parere positivo di cui al punto precedente;

**VISTO** l'accordo contratto integrativo relativo ai criteri generali per le progressioni economiche e di livello, ai sensi dell'art. 53 del CCNL relativo al Personale del Comparto EPR per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto in data 06/05/2024 con le OO. SS;

**VISTO** l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 nonché l'interpretazione fornita dalla Ragioneria generale dello Stato, confermata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui le posizioni da mettere a bando nelle progressioni economiche di cui all'art. 53 in argomento non possono essere superiori al 50% della platea degli aventi diritto in ciascun anno;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'indizione di una procedura selettiva ai sensi dell'art. 53, per l'attribuzione della 1<sup>a</sup> progressione economica (Super I) per n. 2 unità di personale;

**CONSIDERATO** che tali progressioni economiche orizzontali essendo integralmente finanziate a valere sul Fondo per il trattamento dell'accessorio del personale non dirigenziale – livelli IV-VIII, non comportano costi aggiuntivi a carico del bilancio dell'istituto;

**ACCERTATA** la relativa copertura finanziaria per l'importo massimo di € 2.396,36 per anno;

**RITENUTO** di dover provvedere;

## **DETERMINA**

### **Art. 1 Posizioni da attribuire**

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 53 del CCNL 21/02/2002, così come modificato dall'articolo 8 del CCNL 07/04/2006, nonché dall'articolo 4 del CCNL 13/05/2009 del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, vengono avviate le progressioni economiche per il personale INVALSI a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31/12/2023, inquadrato nei profili e livelli professionali apicali, come di seguito riportati:

<b>Profilo di appartenenza</b>	<b>livello</b>
Funzionario di amministrazione	IV
Collaboratore tecnico (CTER)	IV
Collaboratore amministrativo (CAMM)	V

La presente procedura selettiva viene attivata per n. 2 progressioni economiche (approssimazione all'unità superiore del valore risultante dall'applicazione del limite del 50% alla platea dei beneficiari, come da statuizioni nel preambolo).

La decorrenza giuridica ed economica di tali progressioni è fissata alla data del **1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie** relative alla presente procedura selettiva.



## **Art. 2 Requisiti di partecipazione**

Sono destinatari della presente procedura selettiva interna i/le dipendenti di ruolo dell'Istituto, inquadrati nei livelli IV-V, come indicati all'art. 1 del presente bando:

- in servizio alla data del 31 dicembre 2023;
- che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2023, almeno n. 4 (quattro) anni di servizio nel livello apicale del profilo di appartenenza.

Non sono ammessi/e alla procedura selettiva i/le dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al presente bando.

La procedura selettiva si svolgerà unicamente su base documentale ed avrà criteri generali in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valorizzazione del merito e della professionalità acquisita.

## **Art. 3 Presentazione delle domande di partecipazione**

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura, compilata secondo il modello facsimile allegato al presente avviso (Allegato A) e pubblicato sul sito [www.invalsi.it](http://www.invalsi.it), deve essere presentata - unitamente agli allegati successivamente descritti - in formato *.pdf* esclusivamente tramite una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al/alla candidato/a, all'indirizzo: [protocollo.invalsi@legalmail.it](mailto:protocollo.invalsi@legalmail.it).

Si precisa che non saranno ammesse le domande che provengano da una casella di posta elettronica certificata il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha prodotto la domanda.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Il modulo di domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati tramite PEC nel cui oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura:

**“2024\_Cognome\_Nome\_Progressione art. 53”**

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito dell'INVALSI [www.invalsi.it](http://www.invalsi.it).

Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 23:59:59 dell'ultimo giorno utile. Se il termine di scadenza per l'invio della PEC cade in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La validità della presentazione della domanda di partecipazione è attestata dalla “Ricevuta di avvenuta consegna” che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC personale del mittente entro le ore 23:59:59 dell'ultimo giorno utile per l'invio delle domande; è onere del mittente verificare la ricezione sulla propria PEC di tale conferma, rilasciata dal sistema telematico, quale prova che il messaggio inviato sia stato correttamente consegnato al destinatario (INVALSI) in tempo utile.



L'INVALSI non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi di trasmissione e/o ricezione della domanda.

Il/La candidato/a dovrà accludere al modello di domanda (**Allegato A**) tutti i seguenti allegati che dovranno essere inseriti in formato *.pdf*:

1. **Allegato B** - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli artt. 6 e 7 del presente Avviso. La dichiarazione, aggiornata alla data del 31 dicembre 2023, deve essere sottoscritta con firma autografa o digitale. Le informazioni dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione;
2. **Allegato C** - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta con firma autografa o digitale, sulla conformità delle copie allegate alla domanda rispetto agli originali;
3. Attestati di frequenza relativi ai corsi di formazione di cui all'art. 6, punto b) del presente Avviso (per un massimo di n. 10 attestati);
4. Documentazione relativa ai titoli di cui all'art. 7 del presente Avviso (per un massimo di n. 15 documenti);
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L'INVALSI procederà a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai/dalle candidati/e nelle domande e nei relativi allegati, sulla base di quanto indicato nel *Regolamento INVALSI "sullo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del dpr n. 445/2000"* (Determinazione direttoriale n. 61 del 14/03/2024).

Pertanto, le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poter effettuare i suddetti controlli.

Le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

In caso di presentazione di più domande, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda inviata che sostituisce la precedente in toto. Ne consegue che non sono possibili integrazioni parziali ma esclusivamente nuove domande complete della documentazione eventualmente in precedenza mancante. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione per cui **ogni altra modalità di invio non sarà presa in considerazione a prescindere dalla motivazione.**

#### **Art. 4**

#### **Commissione esaminatrice**

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore Generale, sarà costituita da tre componenti, compreso il Presidente, e da un Segretario con funzioni di verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Commissione esaminatrice ha la facoltà di riunirsi in modalità telematica, purché sia garantita la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, tutti i componenti siano identificati e sia loro consentito di discutere e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

La Commissione esaminatrice provvederà alla valutazione delle domande pervenute e procederà alla formazione della graduatoria secondo criteri generali (su base 100) in linea con quanto previsto dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.



La procedura selettiva si svolgerà unicamente su base documentale e con la seguente graduazione, su base 100, dei criteri generali:

- a) Anzianità di servizio: 40%
- b) Formazione: 10%
- c) Titoli: 10%
- d) Verifica dell'attività professionale svolta: 40%

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'Anzianità di servizio (art. 5), della Formazione (art.6) e dei Titoli (art. 7), si rappresenta che **saranno considerati solamente i periodi di servizio, i corsi di formazione (punto b) dell'art. 6) e i titoli di servizio maturati/posseduti successivamente all'acquisizione del livello apicale del profilo di appartenenza.**

La documentazione utile alla valutazione **deve essere posseduta entro la data del 31 dicembre 2023** con le seguenti specifiche di carattere generale.

#### **Art. 5**

##### **Anzianità di servizio (massimo 40 punti)**

L'anzianità da riconoscere ai fini della procedura selettiva è quella maturata nel livello apicale del profilo di appartenenza. **Sarà valutata unicamente l'anzianità ulteriore rispetto a quella richiesta come requisito di partecipazione alla procedura selettiva.**

Dal computo della suddetta anzianità andranno detratti i periodi di aspettativa per motivi personali ed altri periodi espressamente esclusi dalla normativa vigente.

Tale anzianità verrà computata in anni (in presenza di frazione di anno superiore a n.6 mesi, si considererà l'anno per intero).

L'anzianità di servizio di tutti/e i/le partecipanti alla procedura selettiva, così determinata, sarà quindi parametrizzata a quella assegnata al/candidato/a con la maggiore anzianità utile, secondo il seguente algoritmo: a ciascun candidato sarà attribuito il punteggio risultante dal prodotto del massimo previsto (40 punti) per il rapporto fra l'anzianità di servizio (espressa in anni) posseduta dal candidato e la massima anzianità posseduta fra tutti i partecipanti alla medesima selezione.

L'attribuzione del punteggio per l'anzianità di servizio sarà effettuata sulla base dei dati che saranno a tal fine forniti alla Commissione esaminatrice, per il tramite del Responsabile del procedimento, dal competente Servizio del Personale – Settore del trattamento giuridico.

#### **Art. 6**

##### **Formazione (massimo 10 punti)**

Nella categoria Formazione saranno valutati:

- a) i titoli di studio attinenti alle attività dell'Istituto, **ulteriori e superiori** rispetto a quello richiesto quale requisito necessario per l'accesso al profilo di appartenenza.

Si rappresenta che i titoli di studio necessari per l'accesso al profilo di appartenenza sono:

- Funzionario di amministrazione: in alternativa diploma di laurea v.o./laurea magistrale/laurea triennale;
- CTER e CAMM: diploma di scuola secondaria di secondo grado.

- b) i corsi di formazione attinenti alle attività dell'Istituto.

Si rappresenta che verranno valutati **fino ad un massimo complessivo di 10 corsi di formazione**



scelti dal/dalla candidato/a tra quelli ritenuti maggiormente significativi e i cui attestati dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione.

- a) I titoli di studio attinenti alle attività dell'Istituto, ulteriori e superiori rispetto al requisito necessario per l'accesso al profilo di appartenenza saranno valutati, per tutti i profili, sulla base dei seguenti punteggi:

<b>Titoli di studio ulteriori e superiori al requisito necessario per l'accesso e attinenti al profilo professionale</b>	<b>Punti</b>
- Dottorato	<b>3,50</b>
- Laurea magistrale o specialistica o laurea vecchio ordinamento	<b>3,00</b>
- Laurea triennale (se al conseguimento della laurea triennale succede il conseguimento della laurea specialistica della durata di due anni, sarà attribuito il punteggio relativo solamente a quest'ultima - ovvero 3,00 punti - e non il cumulo dei due titoli)	<b>2,00</b>
- Master universitario di secondo livello	<b>1,50</b>
- Master universitario di primo livello	<b>1,00</b>
- Corsi di perfezionamento/ Diplomi di specializzazione universitari	<b>1,00</b>

- b) I corsi di formazione, attinenti alle attività dell'Istituto saranno valutati secondo la tabella di seguito riportata:

<b>Corsi di formazione attinenti alle attività dell'Istituto e al profilo professionale</b>	<b>Punti</b>
Corso di formazione di durata inferiore a tre giornate o 15 ore formative	<b>0,20</b>
Corso di formazione di durata uguale o superiore a tre giornate o 15 ore formative	<b>0,30</b>
Corso di formazione di durata uguale o superiore a cinque giornate o 25 ore formative	<b>0,40</b>
Corso di formazione di durata uguale o superiore a otto giornate o 40 ore formative	<b>0,60</b>

In caso di mancata esplicita indicazione da parte del/della candidato/a della durata del Corso di formazione presentato, allo stesso verrà assegnato il punteggio più basso pari a punti 0,20.

Sono esclusi dalla formazione gli attestati di partecipazione a convegni, conferenze, incontri di presentazione e manifestazioni come semplice uditore.



Tutti i documenti prodotti, in caso di superamento del punteggio massimo da parte di uno o più candidati, saranno valutati con parametrizzazione al punteggio del/della candidato/a che ha ottenuto il punteggio massimo.

**Art. 7**

**Titoli di servizio (massimo 10 punti)**

Nella categoria Titoli saranno valutati esclusivamente i titoli di servizio allegati alla domanda di partecipazione e **maturati successivamente all'acquisizione del livello apicale.**

Si rappresenta che verranno valutati **fino ad un massimo complessivo di 15 titoli scelti dal/dalla candidato/a** tra quelli ritenuti maggiormente significativi.

I titoli presentati saranno valutati secondo il seguente elenco suddiviso in sezioni:

	<b>Tipologia di titolo di servizio</b>	<b>Punteggio</b>
<b>A</b>	Incarichi, formalmente conferiti dall'INVALSI, di Coordinatore/ Responsabile/ Vice-Responsabile di Settore/Ufficio o analoghe strutture formalmente costituite.  Il candidato è tenuto a dichiarare la data di inizio, di fine o in corso alla data del 31/12/2023 dell'incarico pena la non valutazione del titolo presentato	punti <b>2,00</b> per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi (Coordinatore/ Responsabile)  punti <b>1,00</b> per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi (Vice- Responsabile)
<b>B</b>	Incarichi espressamente previsti da specifiche disposizioni normative e/o contrattuali e formalmente conferiti, anche dall'INVALSI: <ul style="list-style-type: none"><li>- Consegnatario</li><li>- Economo Cassiere</li><li>- Incarichi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (Addetti al servizio di prevenzione e protezione, Preposti, Addetti alle emergenze, RLS)</li><li>- Maneggio valori</li><li>- Altri incarichi previsti da specifiche disposizioni normative e/o contrattuali.</li></ul> Il candidato è tenuto a dichiarare la data di inizio, di fine o in corso alla data del 31/12/2023 dell'incarico pena la non valutazione del titolo presentato	punti <b>0,50</b> per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi
<b>C</b>	Incarichi, formalmente conferiti dall'INVALSI, di Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990, di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n.	





	<p>36/2023, di D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto), di Responsabile di contratti, accordi, convenzioni, progetti di ricerca nonché altri incarichi formalizzati nei medesimi ambiti.</p> <p>Il candidato è tenuto a dichiarare la data di inizio, di fine o in corso alla data del 31/12/2023 dell'incarico pena la non valutazione del titolo presentato.</p> <p>- Carattere non oneroso o di importo inferiore a € 5.000</p>	punti <b>0,20</b> per incarico
	<p>- Importi fino a € 100.000</p>	punti <b>0,40</b> per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi
	<p>- Importi superiori a € 100.000</p>	punti <b>0,80</b> per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi
	<p>- Sopra soglia</p>	punti <b>1,60</b> per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi
<b>D</b>	<p>Incarichi formalmente conferiti dall'INVALSI/Nomina di referente nell'ambito dell'attività amministrativa e/o istituzionale</p>	punti <b>0,25</b> per anno o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi
<b>E</b>	<p>Incarichi formalmente conferiti dall'INVALSI finalizzati all'organizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale anche ai media</p>	punti <b>0,20</b> per ciascun incarico
<b>F</b>	<p>Incarichi formalmente conferiti dall'INVALSI in qualità di Presidente o Coordinatore di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Commissioni, Comitati e Nuclei di Valutazione</li><li>- Gruppi di lavoro coinvolgenti più Unità organizzative e istituiti dal Direttore Generale e/o dal Dirigente Amministrativo</li></ul> <p>Incarico in qualità di Presidente o Coordinatore supplente</p>	<p>punti <b>0,50</b> per ciascun incarico</p> <p>punti <b>0,25</b> per ciascun incarico</p>



<b>G</b>	<p>Incarichi formalmente conferiti dall'INVALSI in qualità di Componente di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Commissioni, Comitati e Nuclei di Valutazione</li><li>- Gruppi di lavoro coinvolgenti più Unità organizzative e istituiti dal Direttore Generale e/o dal Dirigente Amministrativo</li></ul> <p>Incarico in qualità di Componente supplente</p>	<p>punti <b>0,40</b> per ciascun incarico</p> <p>punti <b>0,20</b> per ciascun incarico</p>
<b>H</b>	<p>Incarichi formalmente conferiti dall'INVALSI in qualità di Segretario di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Commissioni, Comitati e Nuclei di Valutazione</li><li>- Gruppi di lavoro coinvolgenti più Unità organizzative e istituiti dal Direttore Generale e/o dal Dirigente Amministrativo</li></ul> <p>Incarico in qualità di Segretario supplente</p>	<p>punti <b>0,30</b> per ciascun incarico</p> <p>punti <b>0,15</b> per ciascun incarico</p>
<b>I</b>	<p>Incarichi di docenze interne e/o esterne a corsi di formazione istituiti da INVALSI con esclusione degli incarichi extra-istituzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Da 1 a 3 giorni di docenza effettiva</li><li>- Da 4 a 15 giorni di docenza effettiva</li><li>- Oltre 15 giorni di docenza effettiva</li></ul>	<p>punti <b>0,20</b> per ciascun incarico</p> <p>punti <b>0,30</b> per ciascun incarico</p> <p>punti <b>0,40</b> per ciascun incarico</p>
<b>L</b>	<p>Incarichi formalmente rilevabili in qualità di Relatori INVALSI a Convegni e/o Congressi interni e/o esterni (lettere di incarico, brochure, ecc...)</p>	<p>punti <b>0,10</b> per ciascun incarico</p>
<b>M</b>	<p>Autore di relazioni tecniche e rapporti tecnici di livello nazionale o internazionale.</p> <p>Pubblicazioni in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- autore</li><li>- coautore</li></ul>	<p>punti <b>0,40</b> per titolo</p> <p>punti <b>0,40</b> per titolo</p> <p>punti <b>0,20</b> per titolo</p>
<b>N</b>	<p>Contributi divulgativi su riviste, periodici e newsletter dell'Istituto</p>	<p>punti <b>0,10</b> per titolo</p>
<b>O</b>	<p>Iniziative di comunicazione istituzionale ai media e social network interna e/o esterna. Non saranno considerati utili ai fini della valutazione meri contributi informativi individuali (articoli su</p>	<p>punti <b>0,10</b> per titolo</p>



	notiziari e newsletter, pannelli informativi, locandine, social network)	
<b>P</b>	Altri titoli attinenti al profilo di appartenenza valutati tenendo conto dell'attinenza del titolo rispetto alle funzioni dell'Istituto, della rilevanza temporale dell'attività svolta nonché del livello di autonomia degli incarichi svolti e delle responsabilità assunte	il punteggio sarà attribuito sulla base di <b>un'equa</b> valutazione da parte della Commissione

Si precisa che le date devono essere riportate nel formato gg/mm/aaaa. Laddove, a titolo di esempio, un'esperienza venga descritta come svolta dal 2019 al 2023, senza specificare il mese ed il giorno per ciascuna data, la Commissione considererà il periodo più breve ammesso da tale descrizione ovvero dal 31/12/2019 al 01/01/2023.

I ruoli di Responsabile e gli incarichi devono essere disposti con atto formale.

Tutti i documenti prodotti, in caso di superamento del punteggio massimo da parte di uno o più candidati/e, saranno valutati con parametrizzazione al punteggio del/della candidato/a che ha ottenuto il punteggio massimo.

### **Art. 8**

#### **Verifica dell'attività professionale svolta (massimo 40 punti)**

Relativamente alla verifica dell'attività professionale svolta, si rappresenta che questa verrà individuata sulla base del punteggio ottenuto da ciascun dipendente nell'ultimo triennio nelle Schede di valutazione individuale di cui al Sistema di valutazione della performance vigente in Istituto.

Il punteggio sarà attribuito sulla base della media ottenuta nelle ultime tre annualità da ciascun/a candidato/a secondo la seguente ripartizione:

<b>Media Fascia ottenuta nel triennio</b>	<b>Punti attribuiti</b>
3 < Fascia di attribuzione <= 4	40 punti
2 < Fascia di attribuzione <= 3	30 punti
1 < Fascia di attribuzione <= 2	20 punti
Fascia di attribuzione <=1	0 punti

L'attribuzione di tale punteggio sarà effettuata sulla base dei dati che saranno a tal fine forniti alla Commissione esaminatrice, per il tramite del Responsabile del procedimento, dal Direttore Generale INVALSI.

### **Art. 9**

#### **Cause di esclusione dalla procedura selettiva**



Non saranno ritenute valide, anche per motivi organizzativi e di celerità, le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalità e i termini indicati nell'art. 3 del presente Avviso o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo.

I/Le candidati/e sono ammessi/e alla procedura selettiva con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva.

Tutte le esclusioni dalla procedura selettiva, per qualsiasi causa siano normativamente previste, potranno essere disposte in ogni momento con provvedimento motivato.

Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'adozione del provvedimento di esclusione comporta l'automatica decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa.

#### **Art. 10**

#### **Formazione e approvazione della graduatoria**

Il Responsabile del procedimento del presente Avviso, ricevuti gli atti da parte della Commissione esaminatrice ne accerta la regolarità formale.

In caso di parità di punteggio complessivo, la preferenza nella graduatoria è determinata in subordine:

- dalla maggiore anzianità nel livello e nel profilo di appartenenza;
- dalla maggiore anzianità di servizio;
- dalla maggiore età anagrafica.

Il Direttore Generale approva la graduatoria delle progressioni che saranno attribuite ai/alle dipendenti inclusi/e nella graduatoria, fino a concorrenza dei posti di cui all'art. 1 del presente Avviso, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria medesima.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sulla pagina del sito web dell'INVALSI e da tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

#### **Art. 11**

#### **Trattamento dei dati personali - Informativa sul trattamento dei dati personali**

**(Art. 13 e 14 REG. UE 2016/679)**

Il titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI con sede in Roma – via Ippolito Nievo n. 35 – Telefono: 06/941851 - Fax: 06/94185229, e-mail: [protocollo.invalsi@legalmail.it](mailto:protocollo.invalsi@legalmail.it).

Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche "Data Protection Officer" – DPO) nominato da INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: [DPO@invalsi.it](mailto:DPO@invalsi.it).

*-Finalità del trattamento e tipologia dei dati trattati*

I dati personali allegati alla domanda vengono acquisiti dall'INVALSI unicamente ai fini dell'espletamento della presente procedura di selezione, in quanto necessari per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti, delle esperienze e delle competenze ed effettuare le relative valutazioni.



*-Base giuridica del trattamento*

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 del GDPR lett. b), c) ed e), è l'esecuzione di un contratto, o di misure precontrattuali, nonché l'adempimento di un obbligo legale e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui INVALSI è investita.

Ove la base giuridica del trattamento fosse rappresentata dal consenso, questo verrà richiesto specificatamente.

*-Modalità del trattamento*

Il trattamento dei dati è effettuato mediante supporti cartacei e con l'ausilio di strumenti elettronici e telematici e consiste nella raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione, consultazione, selezione, comunicazione e cancellazione dei dati.

INVALSI ha adottato, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, una serie di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate a proteggere l'integrità e riservatezza dei dati personali. In particolare, sono adottati specifici accorgimenti per fare in modo che:

- venga impedito un uso improprio dei dati personali, non conforme alle norme di legge o diverso dalle finalità per cui sono stati raccolti;
- sia consentito l'accesso ai dati personali unicamente alle persone autorizzate;
- i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;
- sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di legge.

*-Trattamenti relativi a processi decisionali automatizzati-Profilazione*

INVALSI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016.

*-Periodo di conservazione*

Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno conservati per il tempo necessario a garantire la corretta esecuzione da parte di INVALSI delle attività sopra indicate. Al termine di tale periodo i dati saranno eliminati.

*-Destinatari*

Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato e istruito dal Titolare. I dati trattati da INVALSI saranno utilizzati per le sole finalità istituzionali.

I dati potranno comunque essere comunicati a:

- personale dell'INVALSI che cura il procedimento di selezione o a quello assegnato ad altri uffici dell'INVALSI che svolgono attività ad esso attinenti;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza all'INVALSI in ordine al procedimento di selezione;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti concernenti la selezione nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

*-Diritti degli interessati*

In ogni momento, si potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
- d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18);



- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);
  - f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art.21);
  - g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione (art.22);
  - h) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  - i) qualora applicabile, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- Ricorrendone i presupposti si ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

*-Obbligatorietà del conferimento dei dati*

Il conferimento dei suddetti dati personali ha natura facoltativa ma è un requisito necessario per procedere alla valutazione dei requisiti. Il mancato conferimento determinerà l'impossibilità per INVALSI di procedere alla valutazione dei requisiti.

### **Art. 12 Pubblicità**

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'INVALSI [www.invalsi.it](http://www.invalsi.it).

### **Art. 13 Responsabile del Procedimento**

Il Responsabile del procedimento della presente selezione è il dott. Andrea Racana – mail: [andrea.racana@invalsi.it](mailto:andrea.racana@invalsi.it).

### **Art. 14 Norme finali**

Il presente Avviso costituisce *lex specialis*, pertanto l'invio della domanda di partecipazione alla selezione, da parte del/della candidato/a, costituisce atto di implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

L'INVALSI si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i/le concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, per quanto applicabili, le disposizioni normative vigenti in materia.

**Il Direttore Generale  
Cinzia Santarelli**

Il presente documento è firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005